



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 1. Costituzione del Gruppo intercomunale di Volontari di Protezione Civile

- 1) E' costituito con delibera del Consiglio dell'Unione n. 22 del 28/09/2011 il Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile dell'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA, costituita dai Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano, i quali hanno trasferito (come previsto all'art.5/2c. punto 15 dello Statuto dell'Unione ove è previsto espressamente che "esercita il servizio") alla predetta Unione la titolarità della funzione di Protezione Civile. Esso verrà indicato di seguito "GIVPC", ed ha sede nella sede legale del Comune di Castana - in conformità a quanto previsto dall'art. 35/comma 1 del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GIVPC è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) L'Unione provvede all'iscrizione del GIVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art.11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2. Il Presidente ed i Sindaci dei Comuni

- 1) Il Presidente dell'Unione sul territorio della stessa e – nell'ambito di ciascun Comune costituente la stessa - del Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 ed in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GIVPC; il Presidente ed i Sindaci sono, altresì, responsabili della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GIVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 112018.
- 2) Il Presidente è il legale rappresentante del GIVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente Regolamento.

Art. 3. - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GIVPC, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4/comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GIVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4. Attività del GIVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GIVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore dell'Unione o dei Comuni che la compongono e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo secondo le disposizioni appositamente previste dall'Unione.
- 3) Il GIVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Presidente e delle direttive previste dal Piano di protezione civile dell'Unione di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile.
- 4) L'Unione, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il registro dei Volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.Il GIVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5. Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
- 4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
- 5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto dell'Unione e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.
- 7) In caso di rigetto motivato, il Presidente deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 8) L'Unione promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dall'Unione secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6. Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GIVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8/comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GIVPC;
 - vestiario e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei;
 - copia dello statuto e del Regolamento.

Art. 7. Perdita della qualità di appartenente al GIVPC

- 1) La qualità di appartenente al GIVPC si perde per:
 - recesso volontario presentato dal volontario;
 - assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GIVPC;
 - perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GIVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal Presidente; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GIVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Presidente.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GIVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura dell'Unione, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8. Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art.32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) I componenti del GIPC sono assicurati, a cura e a spese dell'Unione di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo unionale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9. Doveri dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dall'Unione, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dall'Unione o dal GIVPC o alle quali l'Unione o il GIVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente all'Unione ed al Coordinatore operativo di cui al successivo art.13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10. Organi del GIVPC

- 1) Il GIVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GIVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11. Assemblea dei Volontari iscritti al GIVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GIVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GIVPC. E' convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12. Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GIVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Presidente ed alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con l'Unione alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte ed approvate prima dall'Assemblea e successivamente dal Presidente, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione, l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con l'Unione, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani di protezione civile.

Art. 13. Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei Volontari del GIVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di tre (3) anni ed è nominato dal Presidente con apposito decreto ai sensi dell'art. 35/comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dall'Unione, nonché con il ruolo di dipendente dell'Unione appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GIVPC sono indicati dall'Unione secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11/comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Presidente, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Presidente.

- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GIVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile dell'Unione e, in accordo con il Presidente, è referente delle attività dei volontari afferenti al GIVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Presidente le necessità del GIVPC e rappresenta il GIVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività - anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GIVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GIVPC dall'Unione.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GIVPC le direttive impartite dal presidente o dal Presidente di intervento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Presidente una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GIVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art.11/comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14. Organizzazione operativa del Gruppo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile dell'Unione e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Presidente e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Presidente ed il Sindaco del Comune ove le attività verranno svolte, anche tramite la struttura intercomunale di Protezione Civile.

Art. 15. Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) L'Unione assegna al GIVPC una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico dell'Unione.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile.
- 3) L'Unione, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GIVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GIVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GIVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Unione, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) L'Unione si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GIVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili all'Unione da parte di altri enti.

Art. 16. Norme amministrative e finanziarie

- 1) L'Unione, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GIVPC, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio dell'Unione sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GIVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) L'Unione - ai sensi del comma 1) - provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Il presente atto è costituito da n.° 16 articoli